

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446)

INDICE:

	DESCRIZIONE	PAGINA
ART.1	Ambito di applicazione e scopo del regolamento	3
	TITOLO I° -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE	
ART.2	Terreni edificatori utilizzati per lo svolgimento di attività agricole	4
ART.2/bis	Criteri di riconoscimento delle ruralità dei fabbricati	5
ART.3	Valore aree edificabili	6
ART.4	Fabbricato parzialmente costruito	7
	TITOLO II° -AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	
ART.5	Aliquote, detrazioni e riduzioni d'imposta	8
ART.6	Abitazione principale	9
ART.7	Abitazione a disposizione	10
ART.8	Pertinenze delle abitazioni principali	11
ART.9	Agevolazioni per condizioni di disagio economico e sociale	12
ART.10	Fabbricati inagibili o inabitabili	13
ART.11	Esenzioni	14
	TITOLO III° -VERSAMENTI E RIMBORSI	
ART.12	Versamenti dell'imposta	15
ART.13	Versamenti effettuati anche da confitolari	16
ART.14	Rimborso per le aree divenute inedificabili	17
	TITOLO IV° -DICHIARAZIONI E PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	
ART.15	Dichiarazioni ed accertamento	18
ART.16	Interessi sulle somme a debito o a credito	19
ART.17	Accertamento con adesione	20
ART.18	Rendite catastali, accoglimento di ricorso o di istanza di rettifica di classamento da parte dell'U.T.E.	21
ART.19	Fabbricati dichiarati con rendita presunta. Accertamenti e rimborsi	22
ART.20	Rendite dichiarate mediante procedura DOCCA	23
ART.21	Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	24
	TITOLO V° -DISPOSIZIONI FINALI	
ART.22	Compenso incentivante al personale	25
ART.23	Disposizioni finali	26

ART. 1 -AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52, comma 1 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Scopo del presente regolamento consiste nel conseguire un maggiore livello di efficienza impositiva attraverso la migliore definizione della base imponibile e la semplificazione degli adempimenti e del procedimento di accertamento nonché attraverso il miglioramento del rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente.
3. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
4. In carenza di provvedimenti deliberativi si applicano le aliquote, le detrazioni e i valori in vigore nell'anno precedente.

Titolo I° -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

ART. 2 -TERRENI EDIFICATORI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AGRICOLE (Articolo 59, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446)

1. Ai sensi dell'art. 59, comma. 1, lettera a) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 non sono considerati edificabili i terreni indicati nel secondo periodo del comma 1, lettera b), dell'art. 2 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, sempreché, oltre alle condizioni ivi previste, sussistano i seguenti requisiti:

a) Il soggetto passivo che conduce il fondo, sia che si tratti di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale -iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della Legge 9/63, ex SCAU ora INPS Sezione Previdenza Agricola con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia-, così come individuato dal comma 2, dell'art. 58 del citato D. Lgs. n.446/97 ed i familiari fiscalmente a carico dallo svolgimento dell'attività agricola, abbiano realizzato un reddito almeno pari al cinquantuno per cento (51%) del reddito I.R.P.E.F. complessivamente conseguito e dichiarato per l'anno precedente;

Nella determinazione del reddito I.R.P.E.F. non viene tenuto conto del reddito derivante da trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

b) La forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo, sia almeno pari a n. tre (3) unità.

c) In caso di comproprietà l'esenzione compete per la sola quota per la quale ricorrono i presupposti di cui alla lettera a) e decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Si precisa che per possessore si intendono i proprietari, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, ai sensi del primo comma dell'art.3 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n.504.

ART. 2/Bis - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE RURALITA' DEI FABBRICATI

1. Non sono soggetti all'imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purchè vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:
 - a) Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, semprechè tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese di cui all'art.8 della Legge 29 Dicembre 1993, n.580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
 - b) L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione principale o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento;
 - c) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.
 - d) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini

- dell' imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'art. 34, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n.663 (b).
- e) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 Agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 Luglio 1949, n.408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 27 Agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
2. Ai fini fiscali, sono considerate rurali le costruzioni strumentali per l'esercizio di quelle attività agricole espressamente previste dall'articolo 32 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n.917. Ai medesimi fini, devono essere considerate rurali anche le costruzioni destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché quelle destinate allo svolgimento dell'attività di agriturismo.

ART. 3 -VALORE AREE EDIFICABILI (art.59, comma 1, lettera g)

- 1.Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nei casi in cui l'Imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti per zone omogenee, nella **TABELLA "A"** allegata al presente regolamento.
2. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso sull'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Per le particelle fondiarie, utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, ma con regime vincolistico, secondo le "Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.", i valori indicati nella "TABELLA A" vengono ridotti in percentuale come meglio esposto nella "TABELLA B" allegata al presente regolamento.
5. Si considera non autonomamente edificabile la particella fondiaria la cui superficie non è tale da consentire, sulla base delle norme previste dal P.R.G.C., la realizzazione di un edificio autonomo con superficie di base di almeno 100 mq. il cui lato minimo sia di almeno 8 ml. La riduzione di valore non è applicabile qualora vi siano particelle fondiarie contigue appartenenti allo stesso proprietario o ai parenti entro il primo grado, anche pro quota, la cui superficie complessiva consenta la realizzazione di un edificio con le caratteristiche sopra evidenziate.

ART. 4 -FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate.

Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

Si precisa che per quanto riguarda un immobile in corso di costruzione, ristrutturazione o demolizione, l'imposta comunale sugli immobili deve essere determinata sul valore dell'area edificabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione oppure fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato -ai sensi dell'art.5, comma 6, D.Lgs. n.504/92.

Titolo II° -AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART.5 -ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. Il competente organo comunale, con l'atto di determinazione delle aliquote, oltre alle aliquote ridotte e/o agevolate per i casi previsti dalla normativa generale e dal presente regolamento, determina l'importo delle detrazioni e/o riduzioni d'imposta in aumento rispetto alle previsioni di legge.

ART. 6 -ABITAZIONE PRINCIPALE

(art. 59, c. 1, lettera e))

1- Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D. Lgs.504/92, s'intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale **si intende, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.** Rientrano, pertanto, in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

2 -In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale:

• ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le unità Immobiliari indicate alle lettere a) e b).

a) l'unità immobiliare (l'abitazione e sue pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, come abitazione principale, dai familiari del soggetto passivo d'imposta.

3. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2, il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o della detrazione per l'abitazione principale, mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR. 445/00, sulla cui veridicità il comune si riserva di effettuare verifiche circa i fatti in essi dichiarati, e, nel caso che la stessa risulti mendace, di darne segnalazione alla Procura della Repubblica.

L'autocertificazione deve essere consegnata entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione e produce effetti anche per gli anni d'imposta successivi. In caso di variazione che comporti la decadenza del beneficio, il soggetto deve darne tempestiva notizia, a mezzo dichiarazione resa ai sensi del DPR. 445/00, entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della situazione.

4. L'Ufficio Tributi provvederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero dell'imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge.

ART. 7 -ABITAZIONE A DISPOSIZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, s'intende per "abitazione a disposizione" (o "seconda casa" o "abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale") l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:

a) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato;

b) non rientrante nelle ipotesi di abitazione principale previste dall'art.4.

ART. 8 -PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

(art. 30, co. 11 e 12, della legge 23.12.1999, n. 488, come modificata dall'art. 18, co. 2, della legge 23.12.2000, n. 388)

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini del comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, classificate o classificabili nelle Cat. C/2, C/6, C/7.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del relativo valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, sussistendo i requisiti indicati nel comma 1, si applicano, a far data dall'atto di assegnazione, anche alle pertinenze indicate nel precedente comma 2, asservite alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica eventi le stesse finalità istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 24 luglio 1977 n.616.

5. Per beneficiare della eventuale aliquota ridotta deliberata per l'abitazione principale nonché della eccedenza della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta per quest'ultima, gli interessati devono presentare, direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax o via telematica, all'Ufficio tributi, apposita dichiarazione, da prodursi entro la prima scadenza per il pagamento successiva al verificarsi di tale situazione. La dichiarazione, così presentata, produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permanga la medesima situazione. In caso di variazioni successive, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della vecchia situazione. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere apposta in presenza del Funzionario Comunale incaricato o in alternativa le dichiarazioni possono essere presentate unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.

ART. 9 – AGEVOLAZIONI PER CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 4 è prevista, ai sensi degli articoli 6 e 8, comma 3 e comma 3 bis, del d.Lgs. n.504/1992, un'agevolazione sotto forma di riduzione ovvero di ulteriore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, di cui possono usufruire i seguenti soggetti passivi che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale:
 - a) nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap ovvero una persona con riconosciuto grado di invalidità al 100%.
 - b) Soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, versando l'imposta dovuta calcolata con l'aliquota ridotta prevista dal Comune e le detrazioni di cui all'art.8 commi 2 e 2 bis, in proporzione alla quota di possesso.
2. L'agevolazione spetta qualora si verifichino le seguenti condizioni:
 - Che il contribuente e gli altri componenti del nucleo possiedano su tutto il territorio nazionale un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e che nella stessa abbiano acquisito la residenza anagrafica;
 - Che l'unità immobiliare sia classificata o classificabile in una classe compresa tra A/3 e A/6;
3. Ogni soggetto passivo che intenda usufruire dell'agevolazione dovrà presentare apposita richiesta debitamente documentata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I. La domanda, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il medesimo termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I., il venir meno delle condizioni per l'agevolazione.
4. L'Ufficio Tributi provvederà al controllo, anche campione, delle richieste di ulteriore detrazione pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero dell'imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge.

ART. 10 -FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

(art.59, comma 1, lettera h)

1. L'agevolazione disciplinata nel comma 1, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30.12.1992, n 504, come sostituito, dal comma 55, dell'art. 3, della Legge 23.12.1996, n. 662, si applica a quei fabbricati, di fatto non utilizzati, che risultino oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone, a causa di un sopravvenuto degrado conseguente a dissesti statici o ad inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici, ovvero, quando il fabbricato sia privo delle principali finiture ordinariamente presenti nelle categorie catastali cui l'immobile è censito o censibile.

2. Lo stato di degrado strutturale deve essere tale da rendere il fabbricato diroccato e pericolante, tanto da richiedere interventi di integrale demolizione e ricostruzione.

Si intendono tali, le unità immobiliari indicate di seguito:

- a) Fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, che risultino, comunque pericolanti, diroccati e fatiscenti.
- b) Fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) e strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o a persone con rischi di crollo parziale o totale.
- c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.
- d) Edifici che per le loro caratteristiche di fatiscenza risultino non utilizzabili per lo scopo suo proprio in quanto mancanti di finiture e allaccio alle opere di urbanizzazione primaria.
- e) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. (alluvioni, terremoti, ecc..).

3. Non sono considerati, comunque, inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere dimostrato dal contribuente:

- a) mediante esibizione dell'ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
- b) mediante perizia eseguita da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, su richiesta del possessore dell'immobile con spese a suo carico;
- c) mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/00 e successive modificazioni, che attesti l'esistenza dell'inagibilità o dell'inabitabilità. Il Comune si riserva di accertare la veridicità di tale dichiarazione, tramite il proprio ufficio tecnico -come da modulo ALLEGATO "C" al presente Regolamento-
- d) mediante la presentazione di copia autentica di atto di trasferimento di immobili per notaio o per scrittura privata autenticata, registrata, dal quale risulti l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile.

5. In ogni caso, l'agevolazione prevista al comma 1) ha decorrenza dalla data di accertamento dello stato di inagibilità o inabitabilità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, dalla data dell'ordinanza di demolizione o ripristino, dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva o dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi di copia autentica.

Per gli immobili non dichiarati, per i quali non è stata versata l'imposta, laddove lo stato di inagibilità o inabitabilità possa desumersi da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, debitamente registrata, sono applicabili comunque, le relative sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento, calcolati sull'imponibile ridotto al 50%.

6. La dichiarazione di variazione I.C.I. deve comunque essere presentata, ai sensi di legge, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'immobile è diventato inagibile o inabitabile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dell'immobile deve essere portata a conoscenza del Comune con le medesime modalità ed entro gli stessi termini.

ART.11 - ESENZIONI

(art. 59, comma. 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e art. 7, comma. 2 bis del D.L.30.9.2005, n. 203, legge di conversione n. 248 del 2.12.2005)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a) comma 1, dell'art. 7, del D. Lgs 30.12.1992, n. 504, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, dalle Aziende unità sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ancorché non siano destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica solo ai fabbricati. Qualora risultino posseduti più fabbricati, la esenzione si applica a quello che possiede la rendita catastale più bassa.

3. Relativamente ai fabbricati posseduti da comuni, l'agevolazione si applica solo a condizioni di reciprocità.

4. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), si applica solo ai fabbricati a condizione che gli stessi siano posseduti, a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento o in locazione finanziaria, dai soggetti di cui all'articolo 73 (ex art.87), comma 1, lettera c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.

5. Qualora ricorrano le condizioni previste nel comma 4, l'esenzione si estende anche ai fabbricati posseduti ed utilizzati delle ONLUS regolarmente registrate all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze, alle condizioni previste nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2.

6. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Titolo III° -VERSAMENTI E RIMBORSI

ART.12 -VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

1. I contribuenti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento dell'imposta, tramite:
 - a) il concessionario della riscossione dei tributi (GEC di Cuneo c/c postale n. 233122);
 - b) il c/c postale intestato alla tesoreria comunale;
 - c) direttamente presso la tesoreria comunale
 - d) tramite il sistema bancario;
 - e) utilizzando il modello F24.
2. I termini per i versamenti di cui al comma 1, sono differiti di 60 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei 30 giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte del coniuge, di un convivente o altro parente in linea retta o collaterale entro il (3°) grado.
3. Il differimento previsto dal comma 2 si applica anche nell'ipotesi di calamità naturali di grave entità, ferma restando l'applicabilità di un maggior termine stabilito da norme statali.
4. Analogo differimento si applica ai soggetti passivi che hanno perso l'occupazione, l'indennità di cassa integrazione o di mobilità da più di un anno.
5. Il tardivo versamento di cui ai commi 2, 3 e 4 deve essere comunicato in forma scritta all'Ufficio Tributi, specificandone la causa.
6. Si dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo acconto e saldo relativo ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore a € 4,00 (quattro).

ART. 13- VERSAMENTI EFFETTUATI ANCHE DA CONTITOLARI

(art. 59, comma 1, lettera i))

1. L'imposta è versata, di regola, autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Tuttavia, limitatamente ai periodi di imposta antecedenti alla entrata in vigore del presente regolamento, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di un altro contitolare, sono considerati regolarmente eseguiti, purché il versamento medesimo si riferisca alla totalità dell'imposta dovuta sul cespite posseduto in comproprietà e sempreché sia stata presentata dichiarazione o denuncia congiunta.
Ai fini della validità del versamento, il soggetto passivo che ha effettuato i versamenti è tenuto a presentare apposita dichiarazione, contenente il proprio consenso, la rinuncia al rimborso e la specificazione delle quote d'imposta spettanti ai singoli comproprietari, nonché a fornire la descrizione dell'immobile o degli immobili al quale il versamento si riferisce. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare non coprano totalmente l'imposta dovuta, gli stessi vengono ritenuti validi a condizione che il soggetto contitolare che ha effettuato il versamento esprima, in forma scritta, il proprio consenso a rinunciare al rimborso della parte di imposta versata in eccedenza e l'altro contitolare provveda a versare la differenza d'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
3. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del de cuius, a condizione che degli avvenuti versamenti ne sia stata data comunicazione entro 60 giorni dalla data del versamento stesso.
4. Per contitolari, si intendono quei soggetti che godono sull'immobile, per quota parte, un diritto reale. E' esclusa, in ogni caso, validità del versamento effettuato dal nudo proprietario per conto dell'usufruttuario.

ART.14- RIMBORSO PER LE AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

(art.59, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n.446)

1. L'imposta comunale sugli immobili pagata per le aree successivamente divenute in edificabili dovrà essere rimborsata a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili e, comunque, per un periodo non eccedente i 4 (quattro) anni dall'ultimo acquisto per atto tra vivi.
Condizione indispensabile per il riconoscimento del diritto reale al rimborso è:
 - a) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del Piano Regolatore Generale e delle sue varianti;
 - b) che le varianti Comunali agli strumenti urbanistici generali od attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti o che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge, nazionali e regionali, approvate definitivamente;
 - c) che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna attività contenziosa avverso il provvedimento da cui consegue la inedificabilità;
 - d) che non vi sia iniziata o vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:

- a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
 - b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'art.5, comma 5, del decreto legislativo n.504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso dovrà essere disposto entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del 3% (2% in più rispetto al tasso annuo di interesse legale corrente), calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
 4. Il Funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito ancorché riferite ad annualità diverse.

Titolo IV° -DICHIARAZIONI E PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ART.15 -DICHIARAZIONI ED ACCERTAMENTO

1. L'obbligo di presentazione della comunicazione è soppresso, secondo quanto previsto dal comma 175 della Legge Finanziaria 2007.
2. La dichiarazione dovrà essere prodotta solamente nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3/bis del D.Lgs. 463/97 e per la richiesta di riduzioni od agevolazioni (comma 53 della Legge 248/06 e comma 174 della Legge Finanziaria 2007).
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si procede all'accertamento, o alla iscrizione a ruolo per crediti d'imposta fino all'importo di Euro, 4,00 (quattro), comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
5. Non si procede al rimborso qualora l'importo del debito, comprensivo degli interessi, risulti inferiore ad Euro 4,00 (quattro).
6. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n.472 del 18 dicembre 1997.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento è possibile invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli Uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
8. Con delibera della Giunta Municipale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
9. Con la medesima delibera della Giunta Municipale con cui è designato il Funzionario Responsabile dell'imposta potrà essere individuato il Responsabile del Procedimento che potrà essere anche diverso dal soggetto indicato dal comma 8.

ART. 16 - INTERESSI SULLE SOMME A DEBITO O A CREDITO

Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi nella misura di 2,00% in più rispetto al tasso annuo di interesse legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.

ART. 17 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art.59, comma 1, lettera m))

1. E' introdotto, ai sensi del D. Lgs n. 218/97, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. La procedura di accertamento con adesione è attivabile esclusivamente per gli accertamenti dell'ufficio.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materiale concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art.11, c.4, del D.Lgs n. 504/92.
5. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti di un contitolare di un contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
7. A seguito della definizione, le sanzioni dovute si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
8. La procedura per l'accertamento con adesione può essere attivata:
 - a. ad iniziativa dell'ufficio responsabile dell'imposta, prima della notifica dell'accertamento;
 - b. ad iniziativa dell'ufficio responsabile dell'imposta in concomitanza con la notifica dell'avviso di accertamento;
 - c. ad istanza del contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al punto a) e b).
9. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato in solido, comporta la sospensione per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto ed in tal caso, l'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto, limitatamente agli immobili oggetto dell'accertamento. Sono escluse adesioni parziali riguardanti il medesimo immobile; se nello stesso atto di accertamento sono contenuti più immobili, il contribuente può addivenire alla definizione anche per un solo immobile.
10. L'atto di accertamento con adesione è redatto in forma scritta in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile dell'imposta Comunale sugli immobili. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun immobile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la base imponibile concordata, l'importo della maggior imposta e delle sanzioni dovute, anche in forma rateale.
11. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 8, con le modalità di esecuzione dei versamenti stabiliti dal presente regolamento, o ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano l'importo di Euro 2.582,00, l'importo della prima rata deve comunque essere versato entro il termine prestabilito di 20 giorni. Sull'importo delle rate corrisposte mensilmente sono dovuti gli interessi a scalare, calcolati al saggio legale.
12. Per i versamenti in forma rateale è prevista la prestazione della garanzia con polizza fidejussoria.
13. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 9 e con la eventuale, prestazione di garanzia di cui al comma 10.
14. Per quanto non regolamentato in materia, si fa espresso rinvio alle norme contenute del D. Lgs. n. 218 del 19/6/1997.

**ART. 18 - RENDITE CATASTALI,
ACCOGLIMENTO DI RICORSO O DI ISTANZA DI RETTIFICA DI
CLASSAMENTO DA PARTE DELL'U.T.E.**

1. In deroga a quanto dispone l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 504/92, in caso di riclassamento dell'immobile e attribuzione di rendita effettiva a seguito di istanza dell'interessato all'Ufficio del Territorio o a seguito di decisione di ricorso alla Commissione Tributaria, la nuova rendita, sia che risulti superiore o inferiore a precedente rendita attribuita, ha efficacia dalla data in cui è stata presentata la originaria richiesta di accatastamento.

**ART. 19 - FABBRICATI DICHIARATI CON RENDITA PRESUNTA
ACCERTAMENTI E RIMBORSI.**

1. Relativamente ai fabbricati, a suo tempo dichiarati ai sensi del comma 4, dell'articolo 5, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, le cui le rendite risultino attribuite e messe in atti dal catasto fino al 31 dicembre 1999, ancorché notificate ai contribuenti mediante affissione all'Albo Pretorio, il Comune provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta per gli anni pregressi senza applicazione di sanzioni ed interessi e al rimborso delle somme versate in eccedenza senza applicazione di interessi.
2. Se le rendite di cui al precedente comma risultano in atti dal 1° gennaio 2000, il Comune, avuta notizia dagli Uffici del Dipartimento del Territorio dell'avvenuta notifica al contribuente delle stesse, provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, anche per gli anni pregressi, senza applicazione di sanzioni ed interessi e al rimborso delle maggiori somme eventualmente versate, senza applicazione di interessi.

ART. 20 - RENDITE DICHIARATE MEDIANTE PROCEDURA DOCFA

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato, per l'accatastamento la procedura di cui al decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994 e la rendita proposta risulti inferiore a quella definitivamente attribuita dall'Ufficio del Territorio, si procederà al recupero della sola imposta con

gli interessi, senza applicazione delle sanzioni. Nell'ipotesi in cui la suddetta rendita risulti superiore, si procederà al rimborso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nella sola ipotesi in cui la rendita proposta mediante tale procedimento risulti frutto di errore materiale dimostrabile dal contribuente, fermo restando il potere di verificarne, caso per caso, la fondatezza.

ART.21 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 446/97:

1. I termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di 12 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta; resta invece invariata la scadenza per la quota d'imposta relativa al periodo di possesso del "de cuius".
2. La Giunta Comunale, può stabilire il differimento fino ad un massimo di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità, ove non diversamente disposto da provvedimenti ministeriali.

Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario. Nel caso in cui l'importo sia superiore ad € 6.000,00 il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art.38 bis del D.P.R. 633/1972 (titoli di stato, titoli garantiti dallo stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:

-periodo massimo: 15 mesi decorrenti dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;

-numero massimo di 15 rate mensili;

-versamento della prima rata entro 10 giorni dalla data di accettazione del provvedimento di cui al punto successivo;

-l'istanza è valutata e accolta dal funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateizzazione concessa, con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Titolo V° -DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE

(art.59, comma 1, lettera p)

1. In attuazione del disposto dell'art. 3, comma 57 della legge 23.12.1996, n.662 e dell'art. 59, comma 1 lettera p) del D.L.gs. 15/12/1997, n.446, una percentuale del gettito I.C.I. riscosso nell'anno precedente può essere destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi, al cui personale addetto sono attribuiti compensi incentivanti sulla base di obiettivi predefiniti preventivamente dall'Ente.

2. Le somme di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, nel rispetto di criteri di precedenza e di equità dalla stessa prestabiliti.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2010, sostituisce quello approvato con delibera n. 10 di Consiglio Comunale del 17/04/2008, unitamente alla Deliberazione di approvazione, viene trasmesso al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed è reso pubblico, mediante avviso, da pubblicare nella GAZZETTA UFFICIALE.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ai decreti legislativi n.n. 471, 472, e 473, del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, concernenti la riforma tributaria delle sanzioni non penali, nonché alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

ALLEGATO "C"

ALL'UFFICIO TRIBUTI
del Comune di
SOMMARIVA DEL BOSCO
-Sede Municipale-
Piazza Seyssel n.1
12048 -SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA A
FABBRICATO INAGIBILE/INABITABILE (art.8, comma 1, D.Lgs. 30 Dicembre
1992, n.504, come sostituito dall'art.3, comma 55, legge 23 Dicembre 1996,
n.662).**

Il/La sottoscritto/a.....nato/a
a....., (prov.....) il
con residenza / sede legale a(prov.....) in
Via....., n.....
C.F....., tel....., e-mail.....

Avvalendosi delle disposizioni di cui all'art.47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000,

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8, comma 1, D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n.504, come sostituito dall'art.3, comma55, legge 23 Dicembre 1996, n.662 e dall'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (riduzione del 50% dell'imposta dovuta) che l'immobile sito in:

Via/Piazza/Frazione.....

Distinto in catasto al FoglioMapp.....Sub.....
Cat.....cl.....Rendita Euro.....
FoglioMapp.....Sub.....
Cat.....cl.....Rendita Euro.....
FoglioMapp.....Sub.....
Cat.....cl.....Rendita Euro.....
FoglioMapp.....Sub.....
Cat.....cl.....Rendita Euro.....
FoglioMapp.....Sub.....
Cat.....cl.....Rendita Euro.....

1. **è INAGIBILE o INABITABILE** in quanto si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rappresentato dalla/e seguente/i situazione/i (barrare la casella che interessa):
- lesione a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone;
 - lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone;
 - edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;
 - mancanza di servizi igienici-sanitari;
 - mancanza dell'impianto elettrico;
 - mancanza dell'impianto di riscaldamento;
 -
2. **è DI FATTO INUTILIZZATO** e sgombero da cose e persone ed inoltre è privo dei seguenti allacciamenti:
- acqua
 - luce
 - gas
 -
3. **NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO** se non previo intervento di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia di cui all'art.31, comma1, lettere c), d) ed e) della Legge 05 Agosto 1978, n.457 e dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

Ai sensi dell'Art.13, del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196, dichiara di essere informato che:

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell'istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici;
- i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza dei dati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale - Responsabile del Servizio Tributi – Pessione Dottor Matteo;
- in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dall'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi all'indirizzo specificato.

....., li

IL/LA DICHIARANTE

.....